Conto corrente con la Posta

UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 71° — **Roma - Giovedì, 24 luglio 1930 - Anno VIII** — **Numero 172**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1930

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	120	70	50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	80	50	35
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **50** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,50 nel Regno, in lire 3 all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

Telefoni-centralino:	DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI	Telefoni-centralino:
50-107 — 50-033 — 53-914		50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:

CONCESSIONARI ORDINARI. — **Alessandria:** Boffi Angelo, via Umberto I. — **Ancona:** Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele n. 30. — **Arezzo:** Pellegrini A., via Cavour n. 15. — **Asmara:** A. A. F. Cicero — **Bari:** Libreria Editrice Favia Luigi & Guglielmo, via Sparano n. 36. — **Belluno:** Benetta Silvio. — **Benevento:** Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219. — **Bengasi:** Russo Francesco. — **Bergamo:** Libreria Int. P. D. Morandini. — **Bologna:** Cappelli L., via Farini n. 6. — **Brescia:** Castoldi E., Largo Zanardelli. — **Bolzano:** Rinfreschi Lorenzo. — **Caltanissetta:** P. Milia Russo. — **Campobasso:** Colanieri Giovanni « Casa Molisana del Libro ». — **Caserta:** F. Croce e F. — **Catania:** Libr. Int. Giannotta Nicolò, via Lincoln nn. 271-275; Soc. Ed. Internazionale, via Vittorio Emanuele n. 135. — **Catanzaro:** Scaglione Vito. — **Chieti:** Piccirilli F. — **Como:** Nani Cesare. — **Cremona:** Libr. Sonzogno E. — **Cuneo:** Libr. Editrice Salomone Giuseppe, via Roma n. 68. — **Enna:** G. B. Buscemi. — **Ferrara:** G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31. — **Firenze:** Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & F., via Proconsolo n. 7. — **Fiume:** Libr. popolare « Minerva », via Galilei n. 6. — **Foggia:** Pilone Michele. — **Forlì:** Archetti G., Corso Vittorio Emanuele n. 12. — **Frosinone:** Grossi prof. Giuseppe. — **Genova:** F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Soc. Ed. Internazionale, via Petrarca nn. 22-24-r. — **Gorizia:** G. Paternolli, Corso Giuseppe Verdi n. 37. — **Grosseto:** Signorelli F. — **Imperia:** Benedusi S. — **Imperia Oneglia:** Cavillotti G. — **Livorno:** S. Belforte & C. — **Lucca:** S. Belforte & C. — **Macerata:** P. M. Ricci. — **Mantova:** U. Mondovì, Portici Umberto I n. 34. — **Messina:** G. Principato, viale S. Martino nn. 141-143; V. Ferrara, viale S. Martino n. 45; G. D'Anna, viale S. Martino. — **Milano:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Vittorio Emanuele nn. 64-66-68; Soc. Ed. Internazionale, via Bocchetto n. 8; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16. — **Modena:** G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio. — **Napoli:** F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma nn. 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 37. — **Novara:** R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini. — **Nuoro:** G. Malgaroli. — **Padova:** A. Draghi, via Cavour n. 9. — **Palermo:** O. Fiorenza, Corso Vittorio Emanuele n. 335. — **Parma:** Fiaccadori della Soc. Ed. Internazionale, via del Duomo nn. 20-26. — **Pavia:** Succ. Bruni Marelli. — **Perugia:** Natale Simonelli. — **Pesaro:** Rodope Gennari. — **Piacenza:** A. Del-Maino, via Romagnosi. — **Pisa:** Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo. — **Pistoia:** A. Pacinotti. — **Pola:** E. Schmidt, piazza Foro n. 17. — **Potenza:** Gerardo Marchesiello. — **Ravenna:** E. Lavagna & F. — **Reggio Calabria:** R. D'Angelo. — **Reggio Emilia:** Luigi Bonvicini, via Francesco Crispi. — **Rieti:** A. Tomassetti. — **Roma:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani n. 88; Maglione, via Due Macelli n. 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vicolo del Moretto n. 6; Dott. G. Bardi, piazza Madama nn. 19-20; A. Vallardi, Corso Vittorio Emanuele n. 35; Littorio, Corso Umberto I n. 330. — **Rovigo:** G. Marin, via Cavour n. 48. — **Salerno:** Nicola Saracino, Corso Umberto I nn. 13-14. — **Sansevero:** Luigi Venditti, piazza Municipio n. 9. — **Sassari:** G. Ledda, Corso Vittorio Emanuele n. 14. — **Savona:** Lodola. — **Siena:** S. Bernardino, via Cavour n. 42. — **Sondrio:** E. Zurucchi, via Dante n. 9. — **Spezia:** A. Zacutti, via F. Cavallotti n. 3. — **Teramo:** L. D. Ignazio. — **Terni:** Stabilimento Alterocca. — **Torino:** F. Casanova & C., piazza Carignano; Soc. Ed. Internazionale, via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3. — **Trapani:** G. Banci, Corso Vittorio Emanuele n. 82. — **Trento:** Marcello Disertori, via S. Pietro n. 6. — **Treviso:** Longo & Zoppelli. — **Trieste:** L. Cappelli, Corso Vittorio Emanuele n. 12; F.lli Treves, Corso Vittorio Emanuele n. 27. — **Tripoli:** Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. — **Udine:** A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41. — **Varese:** Maj Malnati, via Rossini n. 18. — **Venezia:** Umberto Sormani, via Vittorio Emanuele n. 3844. — **Vercelli:** Bernardo Cornale. — **Verona:** Remigio Cabianca, via Mazzini n. 42. — **Vicenza:** G. Galla, via Cesare Battisti n. 2. — **Viterbo:** F.lli Buffetti. — **Zara:** E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — **Bari:** Giuseppe Pansini & F., Corso Vittorio Emanuele nn. 100-102. — **Milano:** Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis. — **Reggio Calabria:** Quattrone e Bevacqua. — **Roma:** Biblioteca d'Arte: Dott. M. Recchi, piazza Ricci. — **Torino:** Luigi Druetto, via Roma n. 4; Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18. — **Trieste:** G. U. Trani, via Cavana n. 2. — **Pinerolo:** Mascarelli Chiantore. — **Viareggio:** Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO — Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo. — **Budapest:** Libr. Eggenberger-Karoly, Kossuth, L.U 2. — **Buenos Ayres:** Italianissima Libreria Mele, via Lavalle, 538. — **Lugano:** Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini. — **Parigi:** Società Anonima Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO. — Messaggerie Italiane: **Bologna,** via Milazzo, 11; **Firenze,** Canto dei Nelli, 10; **Genova,** via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano,** Broletto, 24; **Napoli,** via Mezzocannone, 7; **Roma,** via del Pozzetto, 118; **Torino,** via dei Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

AVVISO

Si avvertono gli Enti, gli Uffici ed i Privati ammessi **alla distribuzione gratuita** dei fascicoli della Raccolta Ufficiale delle leggi e decreti **(tanto in edizione normale che economica)** che l'apposito ufficio in Roma, via Giulia, 52, è stato soppresso e che, quindi, tutta la corrispondenza ed i reclami inerenti a tale **distribuzione gratuita** vanno diretti all'On. Ministero della giustizia - **Direzione generale degli affari civili - Ufficio VI - Roma.**

I reclami e la corrispondenza relativa agli **abbonamenti ed alla vendita** dei fascicoli della suddetta Raccolta Ufficiale per entrambe le edizioni, **vanno invece indirizzati all'Istituto Poligrafico dello Stato - Piazza Verdi - Roma.**

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1291.

LEGGE 3 luglio 1930, n. 963.

Conversione in legge dei Regi decreti-legge 20 marzo 1930, n. 141, riguardante l'abolizione delle cinte daziarie e dei dazi interni comunali e l'istituzione di imposte di consumo; 30 aprile 1930, n. 432, recante modificazioni al predetto R. decreto-legge 20 marzo 1930, n. 141; e 1° maggio 1930, n. 466, recante provvedimenti in materia di dazi di consumo per i comuni di Fiume e della riviera del Carnaro compresi nella zona franca.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge i seguenti Regi decreti-legge:

20 marzo 1930, n. 141, riguardante l'abolizione delle cinte daziarie e dei dazi interni comunali e l'istituzione di imposte di consumo;

30 aprile 1930, n. 432, recante modificazioni al R. decreto-legge 20 marzo 1930, n. 141, istitutivo delle imposte di consumo;

1° maggio 1930, n. 466, recante provvedimenti in materia di dazi di consumo per i comuni di Fiume e della riviera del Carnaro compresi nella zona franca.

Al R. decreto 20 marzo 1930, n. 141, sono apportate le modificazioni seguenti:

All'articolo 10, 1° comma, alle parole: « del 50 per cento nei Comuni di 1ª classe, del 30 per cento nei Comuni delle altre classi » sono sostituite le altre: « fino al 50 per cento nei Comuni di 1ª classe, fino al 30 per cento nei Comuni delle altre classi ».

Alla tariffa, la voce: « strutto bianco » è sostituita dall'altra: « lardo salato e strutto bianco ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 3 luglio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1292.

REGIO DECRETO-LEGGE 26 giugno 1930, n. 964.

Norme per l'uso delle qualifiche accademiche di dottore in ingegneria ed in chimica industriale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, e successive modificazioni;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di riconoscere a tutti coloro i quali, in qualunque tempo, compirono gli studi di ingegneria e di chimica industriale, le qualifiche accademiche di dottore, rispettivamente, in ingegneria ed in chimica industriale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A tutti coloro i quali, anteriormente all'entrata in vigore dell'ordinamento stabilito dal R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, e successive modificazioni, hanno conseguito nel Regno il diploma di ingegnere, compete la qualifica di « dottore in ingegneria ».

A tutti coloro i quali hanno conseguito il diploma della Scuola speciale di chimica industriale, istituita presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Regia università di Pavia con decreto Luogotenenziale 26 novembre 1916, n. 1725, compete la qualifica di « dottore in chimica industriale ».

Art. 2.

Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, e all'art. 31 del R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1585.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *luglio* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 298, *foglio* 71. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1293.**

REGIO DECRETO 26 giugno 1930, n. 966.

Abrogazione del R. decreto 25 aprile 1929, n. 647, relativo alla validità degli esami in alcuni istituti privati d'istruzione media.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Veduto l'art. 51 del regolamento 4 maggio 1925, n. 653, sugli alunni, gli esami e le tasse negli istituti medi di istruzione;

Veduto il R. decreto 25 aprile 1929, n. 647, per l'estensione agli istituti privati d'istruzione media delle disposizioni dell'art. 51 del regolamento 4 maggio 1925, n. 653;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dalla data del presente decreto è abrogato il R. decreto 25 aprile 1929, n. 647, relativo alla validità degli esami in alcuni istituti privati di istruzione media.

Art. 2.

Rimane in vigore l'art. 51 del regolamento 4 maggio 1925, n. 653.

Art. 3.

Rimangono in vigore gli effetti del R. decreto 25 aprile 1929, n. 647, nei riguardi dei soli istituti ai quali il decreto stesso fu applicato, salva al Ministro per l'educazione nazionale la facoltà di disporre la cessazione di tali effetti nei singoli casi in cui siano venute a mancare le condizioni prescritte.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIULIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *luglio* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 298, *foglio* 73. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1294.**

REGIO DECRETO 23 giugno 1930, n. 967.

Modifiche dello specchio delle indennità agli ufficiali insegnanti presso le scuole militari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 16 giugno 1927, n. 1186, che disciplina le indennità agli ufficiali insegnanti presso le scuole militari;

Visto il R. decreto 14 luglio 1928, n. 2115, che modifica lo specchio delle indennità agli ufficiali predetti;

Ritenuta la necessità di introdurre alcune modificazioni allo specchio delle indennità, allegato al citato R. decreto 2115;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Lo specchio delle indennità agli ufficiali incaricati dell'insegnamento presso le scuole militari, allegato al R. decreto 14 luglio 1928, n. 2115, è sostituito da quello allegato al presente decreto, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

La decorrenza delle indennità fissate dal nuovo specchio è dal 1° ottobre 1929.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 giugno 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 298, foglio 74. — MANCINI.

Specchio delle indennità agli ufficiali incaricati dell'insegnamento presso le scuole militari.

SCUOLE	Insegnanti con indennità di			Aggiunti con indennità di	
	1ª categoria (L. 2.500)	2ª categoria (L. 1.500)	3ª categoria (L. 700)	2ª categoria (L. 1.500)	3ª categoria (L. 700)
Scuola di guerra	18	—	—	21	—
Corso superiore tecnico di artiglieria	5	2	3	—	—
Corso superiore tecnico del genio	2	1	1	—	—
R. Accademia di fanteria e cavalleria	7	5	6	—	13
R. Accademia di artiglieria e genio	2	2	—	—	8
Scuola di applicazione di fanteria	3	4	2	—	6
Scuola di applicazione di cavalleria	1	2	2	—	2
Scuola di applicazione di artiglieria e genio	13	2	2	—	18
Scuole centrali militari	3	9	9	—	—
Scuola di tiro di artiglieria	—	2	4	—	—
Scuola di applicazione di sanità militare	—	5	—	—	5
Corso superiore automobilistico	—	—	3	—	—
	54	34	32	21	52

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:
GAZZERA.

Numero di pubblicazione 1295.

REGIO DECRETO 10 luglio 1930, n. 974.
Disposizioni relative all'uso delle onorificenze degli Ordini equestri e dei titoli nobiliari pontifici.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 32, 41 e 42 del Concordato fra l'Italia e la Santa Sede, approvato con legge 27 maggio 1929, n. 810;
Ritenuta la necessità di emanare norme dichiarative ed esecutive per l'applicazione degli articoli 41 e 42 predetti;
Veduti gli articoli 1, 10, 29 e 35 dell'ordinamento dello stato nobiliare italiano, approvato con R. decreto 21 gennaio 1929, n. 61;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Veduti gli articoli 79 e 80 dello Statuto fondamentale del Regno;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, e col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le vigenti disposizioni riguardanti l'uso delle onorificenze degli Ordini equestri pontifici e quelle contenute negli articoli 1, 10, 29 e 35 dell'ordinamento dello stato nobiliare italiano, approvato con R. decreto 21 gennaio 1929, n. 61, circa l'uso dei titoli nobiliari conferiti dai Sommi Pontefici sono sostituite dalle norme contenute nel presente decreto.

Art. 2.

Le autorizzazioni a fregiarsi nel Regno e nelle Colonie delle onorificenze degli Ordini equestri pontifici sono concesse ai cittadini italiani ed ai cittadini dello Stato della Città del Vaticano con decreto Reale e diploma della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Cancelleria della Consulta araldica) previa produzione, da parte degli interessati alle Prefetture delle Provincie, dove i medesimi risiedono, se cittadini italiani, ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Cancelleria della Consulta araldica) se cittadini dello Stato della Città del Vaticano, dei seguenti documenti:

a) domanda (carta con bollo di L. 5) a S. E. il Capo del Governo;

b) Breve pontificio originale o una copia autentica di esso o un attestato rilasciato dalla III Sezione della Segreteria di Stato di Sua Santità, che comprovi il diritto al titolo;

c) atti legali di nascita e di cittadinanza italiana o dello Stato della Città del Vaticano;

d) bolletta di versamento della tassa (ufficio del registro) prevista per le onorificenze estere dalla legge 30 dicembre 1923, n. 3279.

Art. 3.

Con le medesime modalità ed alle stesse condizioni prescritte dall'articolo precedente per gli Ordini equestri pontifici è concessa l'autorizzazione all'uso nel Regno e nelle Colonie delle onorificenze dell'Ordine equestre del Santo Sepolcro conferite dal Patriarca di Gerusalemme.

Art. 4.

Per l'uso delle onorificenze pontificie sulle uniformi militari, oltre l'autorizzazione di cui agli articoli precedenti, saranno, altresì, osservate le norme emanate dal Ministero della guerra circa l'uso delle decorazioni estere sulle uniformi militari.

Art. 5.

Possono domandare l'autorizzazione ad usare nel Regno e nelle Colonie i titoli nobiliari pontifici: *a*) i cittadini italiani; *b*) i cittadini dello Stato della Città del Vaticano.

Sono estese alle autorizzazioni per l'uso dei titoli nobiliari pontifici da parte degli stranieri residenti nel Regno le norme degli articoli 11 e 32 dell'ordinamento dello stato nobiliare italiano, approvato con R. decreto 21 gennaio 1929, numero 61, circa l'uso da parte degli stranieri stessi dei titoli concessi da Potenze estere.

Art. 6.

I titoli nobiliari pontifici dei quali è ammessa l'autorizzazione all'uso sono quelli di Principe, Duca, Marchese, Conte, Visconte, Barone e Nobile.

Essi possono essere o appoggiati sul cognome o a predicati del territorio della Città del Vaticano, o ad altri, purchè puramente onorifici ed ideali. L'uso dei titoli e dei predicati anzidetti è autorizzato con provvedimento Sovrano con le stesse condizioni di trasmissibilità contemplate nel Breve pontificio di concessione.

Art. 7.

E' ammessa anche l'autorizzazione — fatti in ogni caso salvi i diritti storici dei terzi — all'uso nel Regno e nelle Colonie degli stemmi conferiti dal Sommo Pontefice alle persone di cui all'art. 5 del presente decreto, agli ecclesiastici, agli Ordini religiosi e agli Enti ecclesiastici in genere.

Art. 8.

I provvedimenti di autorizzazione all'uso dei titoli nobiliari pontifici sono soggetti al pagamento delle tasse erariali nella misura stabilita per la concessione dei corrispondenti titoli italiani, nel titolo III, tabella *A*, n. 13, allegata al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3279.

Se l'autorizzazione di cui al comma precedente viene concessa con decreto Reale *motu proprio*, la misura delle tasse erariali sarà quella stabilita dal titolo III, tabella *A*, n. 13, lettera *g*), allegata al decreto predetto.

I provvedimenti per gli stemmi sono emessi con la tassa intiera prevista dal n. 14 della tabella *A* allegata al citato decreto 30 dicembre 1923, n. 3279.

I provvedimenti anzidetti saranno emanati in esenzione totale di tasse erariali quando il Breve è emesso con dichiarata gratuità da parte della Santa Sede.

Tale dispensa non è estesa alle tasse di bollo e registro e ai diritti di cancelleria della Consulta araldica previsti dal Regio decreto 31 marzo 1921, n. 517.

Art. 9.

L'autorizzazione all'uso dei titoli nobiliari pontifici e degli stemmi di cui all'art. 7 del presente decreto è data con decreto Reale di autorizzazione seguito da Regie Lettere Patenti.

Art. 10.

I titoli nobiliari pontifici e gli stemmi dei quali è debitamente autorizzato l'uso a favore dei cittadini italiani o dello Stato della Città del Vaticano sono annotati nei registri araldici e nell'Elenco ufficiale della nobiltà italiana con la specifica annotazione di: « concessione pontificia ».

Dopo la registrazione di essi ne sarà consentito l'uso, ai sensi e agli effetti del decreto-legge 20 marzo 1924, n. 442.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 luglio 1930 · Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *luglio* 1930 · *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 298, *foglio* 81. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1930.
Soppressione della Regia agenzia consolare in Torreon (Monterrey) ed istituzione di quella di Saltillo.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista ed esaminata la legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Determina:

La Regia agenzia consolare in Torreon alla dipendenza del Regio consolato in Monterrey è soppressa ed in sua vece viene istituita una Regia agenzia consolare alla residenza di Saltillo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 giugno 1930 · Anno VIII

p. *Il Ministro*: FANI.

(4131)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1930.
Sostituzione di un componente il Consiglio tecnico dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1311, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1132, col quale è stata istituita l'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Visto il R. decreto 21 novembre 1929, n. 2476, che modifica il primo comma dell'art. 8 del citato R. decreto-legge, concernente la composizione del Consiglio tecnico dell'Associazione nazionale suddetta;

Visto il decreto Ministeriale 19 aprile 1930, registrato alla Corte dei conti il 24 stesso mese, registro n. 1, Corporazioni, foglio 218, col quale si è proceduto alla costituzione del Consiglio tecnico in base alle nuove disposizioni;

Vista la lettera in data 30 maggio 1930, n. VI, 5391 *b*-9954, con la quale la Confederazione generale fascista dell'industria italiana fa presente che l'ing. Guido Ghersina, da essa

designato quale rappresentante dei consortisti in seno al Consiglio tecnico anzidetto non può, a causa degli impegni inerenti al suo ufficio, dedicare la propria attività alla carica suddetta e designa l'ing. Renzo Ascoli, consigliere delegato della Società aereo-meccanica Marelli di Milano, in sostituzione dell'ing. Ghersina;

Decreta:

L'ing. Renzo Ascoli è chiamato a far parte del Consiglio tecnico dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione in sostituzione dell'ing. Guido Ghersina.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 giugno 1930 - Anno VIII

Il Ministro: BOTTAI.

(4132)

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1930.

Inclusione dei Comuni della provincia del Friuli colpiti dal terremoto fra quelli di seconda categoria dell'elenco annesso al R. decreto-legge 3 aprile 1930, n. 682.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 26 giugno 1928, n. 1567, che reca provvedimenti straordinari in dipendenza dei danni verificatisi nella provincia del Friuli in seguito al terremoto del 26-27 marzo 1928;

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 3 aprile 1930, n. 682, contenente nuove norme tecniche ed igieniche di edilizia per le località sismiche;

Visto il voto n. 1675 emesso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 27 maggio 1930;

Decreta:

I comuni di Tolmezzo (capoluogo e frazioni), Cavazzo Carnico (capoluogo e frazioni), Verzegnis (tutto il territorio), Lauco (capoluogo e frazioni), Villa Santina (capoluogo e frazioni), Enemonzo (capoluogo e frazioni Esemon di Sotto e Quinis), Raveo (capoluogo e frazione Esemon di Sopra), Preone (tutto il territorio), Amaro (tutto il territorio), Trasaghis (tutto il territorio eccetto la frazione Peonia), Vito d'Asio (le sole frazioni San Francesco e Pielongo), Zuglio (capoluogo e frazioni), Bordano (tutto il territorio), Venzone (la sola frazione Pioverno) sono inclusi tra quelli di seconda categoria dell'elenco annesso al R. decreto-legge 3 aprile 1930, n. 682.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 giugno 1930 - Anno VIII

Il Ministro per i lavori pubblici: DI CROLLALANZA.

p. *Il Ministro per l'interno*: ARPINATI.

(4130)

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1930.

Approvazione della cessione alla Cassa di risparmio di Foligno della filiale di Nocera Umbra della Cassa di risparmio di Macerata.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di 1ª categoria, approvato col R. decreto 25 aprile 1929, n. 967;

Veduta la convenzione intervenuta fra le Casse di risparmio della provincia di Macerata e quella di Foligno per la cessione a quest'ultima della filiale di Nocera Umbra; convenzione approvata con deliberazioni dei rispettivi Consigli di amministrazione in data 31 marzo e 5 giugno a. c.;

Sentito il parere dell'Istituto di emissione;

Decreta:

E' approvata la cessione da parte della Cassa di risparmio della provincia di Macerata, alla Cassa di risparmio di Foligno, della filiale di Nocera Umbra, alle condizioni stabilite nell'accordo sopra indicato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 luglio 1930 - Anno VIII

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: ACERBO.

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

(4134)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 16728.

IL PREFETTO

DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal signor Giovanni Polojac, nato a Fiume il 27 gennaio 1907 da Giulio e da Amelia Staraz, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Polani »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Giovanni Polojac è ridotto nella forma italiana di « Polani » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 29 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: VIVORIO.

(2075)

N. 765.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dalla signora Romana Giacich ved. Lucanovich, nata a Fiume l'8 agosto 1869 da Nicolò e da Antonia Boncich, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Lucano »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Romana Giacich ved. Lucanovich è ridotto nella forma italiana di « Lucano » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume alla richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 25 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: DE BIASE.

(4065)

N. 2417.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal signor Romano Petranich, nato a Cherso il 24 settembre 1894 da Casimiro e da Anna Zadro, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Petrani »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Romano Petranich è ridotto nella forma italiana di « Petrani » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Dobra Carmelich, nata a Bol il 23 aprile 1898, moglie;
Anita, nata a Fiume il 24 gennaio 1925, figlia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 27 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: DE BIASE.

(4066)

N. 1004.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal sig. Andrea Lotznicker, nato a Fiume l'8 novembre 1893 da Francesco e da Maria Mihalich, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Loreni »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Andrea Lotznicker è ridotto nella forma italiana di « Loreni » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Carmen Lasciak, nata a Fiume il 15 luglio 1894, moglie;
Amleto, nato a Fiume il 13 agosto 1922, figlio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 30 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: DE BIASE.

(4067)

N. 13726.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal sig. Gedeone Grubisich, nato a Fiume l'11 giugno 1888 da Antonio e da Antonia Prischich, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Grubessi »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Gedeone Grubisich è ridotto nella forma italiana di « Grubessi » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Fernanda Zorzan, nata a Fiume il 20 marzo 1886, moglie;
Gedeone, nato a Fiume il 24 settembre 1909, figlio;
Nirvana, nata a Fiume l'11 marzo 1911, figlia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 1° luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: DE BIASE.

(4068)

N. 16366.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal signor Teodoro Grossmann, nato a Smirne il 6 gennaio 1907 da Mario e da Anna Trenker, residente a Laurana, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Grandi »;
Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Teodoro Grossmann è ridotto nella forma italiana di « Grandi » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Laurana al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 29 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: VIVORIO.

(2076)

N. 8999.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal signor Guido Barcovich, nato a Fiume il 12 settembre 1895 da Giovanni e da Giuseppa Blasevich, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Barco »;
Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Guido Barcovich è ridotto nella forma italiana di « Barco ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Francesca Marinich, nata a Lakve il 23 aprile 1897, moglie;
Lina, nata a Fiume il 6 dicembre 1921, figlia;
Aldo, nato a Fiume l'8 ottobre 1923, figlio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 29 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: VIVORIO.

(2077)

N. 14120.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal signor Mario Grossmann, nato a Laurana il 15 agosto 1877 da Guglielmo e da Maria Zuper, residente a Laurana, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Grandi »;
Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Mario Grossmann è ridotto nella forma italiana di « Grandi » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Anna Trenker, nata a Vienna il 26 gennaio 1882, moglie;
Mario, nato a Vienna il 6 maggio 1910, figlio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Laurana al richie-

dente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 29 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: VIVORIO.

(2078)

N. 4274.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal signor Stefano Udovic, nato a Castelnuovo d'Istria l'8 febbraio 1874 da Stefano e da Maria Bubnic, residente a Castelnuovo d'Istria, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Udovi »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura, non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Stefano Udovic è ridotto nella forma italiana di « Udovi » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria Gustincic, nata a Castelnuovo d'Istria il 12 agosto 1878, moglie;

Rodolfo, nato a Castelnuovo d'Istria il 6 luglio 1910, figlio;

Slavica-Luigia, nata a Castelnuovo d'Istria il 30 maggio 1914, figlia;

Cecilia-Anna, nata a Castelnuovo d'Istria l'8 maggio 1916, figlia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal signor podestà di Castelnuovo d'Istria al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 28 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: VIVORIO.

(2074)

N. 11419-16061.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Bruno Pegan Rakoczy di Ines, nato a Gratz il 2 luglio 1907 e residente a Trieste, via Palestrina n. 10, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pagani-Racozzi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Bruno Pegan Rakoczy è ridotto in « Pagani-Racozzi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Amelia Pegan nata Serpo fu Francesco, nata il 2 luglio 1906, moglie;
2. Gina di Bruno, nata l'11 settembre 1926, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2603)

N. 11419-11589.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Arturo Pinter fu Pietro, nato a Trieste il 30 agosto 1874 e residente a Trieste, via San Francesco n. 40, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pitteri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Arturo Pinter è ridotto in « Pitteri ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella domanda e cioè:

1. Vittoria Pinter nata Feruzzi fu Francesco, nata il 10 marzo 1868, moglie;
2. Arturo di Arturo, nato il 21 settembre 1919, figlio;
3. Romilda di Arturo, nata il 9 febbraio 1901, figlia;
4. Emilia di Arturo, nata il 4 febbraio 1904, figlia;
5. Erminia di Arturo, nata il 7 marzo 1907, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2605)

N. 11419-11588.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Mario Pinter di Arturo, nato a Trieste il 3 agosto 1899 e residente a Trieste, via dei Pallini n. 11, e diretta ad ottenere a ter-

mini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pitteri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Mario Pinter è ridotto in « Pitteri ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Luigia Pinter, nata Agnelli di Giuseppe, nata il 21 giugno 1908, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2606)

N. 11419-18591.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Francesco Piscanc fu Giusto, nato a Trieste l'11 novembre 1884 e residente a Trieste, via Ponzianino n. 1, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Polli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Francesco Piscanc è ridotto in « Polli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria Piscanc nata Dagostini fu Matteo, nata il 20 settembre 1878, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2607)

N. 11419-18592.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Giusto Piscanc fu Giusto, nato a Trieste il 10 giugno 1882 e residente a Trieste, via Scuole Nuove n. 15, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Polli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giusto Piscanc è ridotto in « Polli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria Piscanc nata Ursich di Lodovico, nata il 14 agosto 1883, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2608)

N. 11419-9145.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Francesco Pochai di Giuseppe, nato a Castelvenere (Istria) il 28 marzo 1890 e residente a Trieste, Caserma daziaria di Zaule, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Poggi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Francesco Pochai è ridotto in « Poggi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2609)

N. 11419-16231.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Mario Podgornik fu Francesco, nato a Trieste il 9 marzo 1902 e residente a Trieste, villa Opicina n. 230, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17,

la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Piemontesi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entrò quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Mario Podgornik è ridotto in « Piemontesi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2610)

N. 11419-13008.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Eugenio Posar fu Giovanni, nato a Trieste il 2 agosto 1903 e residente a Trieste, Guardiella Scoglietto n. 284, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pozzari »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Eugenio Posar è ridotto in « Pozzari ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2611)

N. 11419-14162.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Clemente Pregl fu Francesco, nato a Trieste il 7 luglio 1881 e residente a Trieste, via dei Pallini n. 11, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pregi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Clemente Pregl è ridotto in « Pregi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2612)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Conferma in carica di un consigliere di amministrazione delle poste e dei telegrafi.

Si rende noto che con decreto 23 giugno 1930-VIII, sulla proposta del Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze, il comm. avv. Paolo Franco, vice avvocato erariale, venne confermato nella carica di consigliere di amministrazione delle poste e dei telegrafi.

(4133)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Approvazione di nomina sindacale.

Si comunica che con decreto Ministeriale in data 15 luglio 1930-VIII, è stata approvata la seguente nomina sindacale:

Ing. Manrico Canesi a presidente dell'Unione industriale fascista della provincia di Massa Carrara.

Roma, addì 15 luglio 1930-VIII

(4123)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 160.

Media dei cambi e delle rendite

del 22 luglio 1930 - Anno VIII

Francia	75.11	Oro	368.31
Svizzera	371.15	Belgrado	33.86
Londra	92.887	Budapest (Pengo)	3.342
Olanda	7.687	Albania (Franco oro)	367.75
Spagna	220 —	Norvegia	5.115
Belgio	2.669	Russia (Cervonetz)	98 —
Berlino (Marco oro)	4.564	Svezia	5.135
Vienna (Schillinge)	2.697	Polonia (Sloty)	214 —
Praga	56.66	Danimarca	5.115
Romania	11.37	Rendita 3.50 %	67.50
Peso Argentino Oro	15.73	Rendita 3.50 % (1902)	62.50
Peso Argentino Carta	6.915	Rendita 3 % lordo	41.50
New York	19.088	Consolidato 5 %	81.225
Dollaro Canadese	19.11	Obblig. Venezie 3.50 %	75.25

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **2ª Pubblicazione.** **Elenco n. 1.**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Prest. Naz. 5 %	840	460 —	Vassallo *Peppino* di Paolo, minore sotto la p. p. del padre dom. in Genova.	Vassallo *Felice-Giuseppe detto Peppino* di Vincenzo-Paolo detto comunemente Paolo, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Genova.
3.50 %	792426	1,001 —	Beltramino *Giuseppe* fu Giuseppe, domic. a Buriasco (Torino).	*Bertramino* o *Baltramino Michele-Giuseppe-Antonio* fu Giuseppe, dom. a Buriasco (Torino).
»	790200	105 —		
»	786357	280 —		
»	776396	210 —		
»	776395	210 —		
»	803010	94 —		
»	803011	94 —		
»	781782	210 —		
»	781783	210 —		
»	781784	210 —		
»	781785	175 —		
»	182953	70 —	*Beltramini Giuseppe* di Giuseppe, dom. a Roma.	
»	208772	70 —		
»	208782	140 —		
»	241999	70 —		
»	227968	70 —	Beltramini *Enea* di Giuseppe, dom. a Buriasco (Torino).	Beltramini *Enea-Maria-Giovanni* di Giuseppe, dom. a Buriasco (Torino).
Prest. Naz. 4.50 %	2147	450 —	*Ruggiero* Antonino fu Carlo, dom. in Napoli; con usuf. vital. a Curci Carmine fu Giuseppe, dom. in Napoli.	*Rugiero* Antonino fu Carlo, *minore sotto la tutela* di D'Albero Enrico, dom. in Napoli; con usuf. vital. come contro.
Cons. 5 %	445249	95 —	Caruso *Giuseppina* di Raffaele, minore sotto la p. p del padre, dom. a Casacalenda (Campobasso).	Caruso *Maria-Giuseppa* di Raffaele, minore ecc. come contro.
»	478059	320 —	Lambiase *Olmina* fu Alfredo minore sotto la tutela di Lambiase Vincenzo fu Felice, dom. a Cava dei Tirreni (Salerno).	Lambiase *Maria-Olmina* fu Alfredo, minore ecc. come contro.
3.50 %	747479	402.50	Bessone Vincenzo } fu Giacomo, dom. a Bessone Giacomo } Bibiana (Torino); con usuf. a *Perro* Maria fu Giuseppe ved. di Besso Giacomo, dom. a Bibiana (Torino).	Intestate come contro, con usuf. vital. a *Pero* Maria fu Giuseppe, ved. ecc. come contro.
»	747481	402.50		
Cons. 5 %	105930	20 —	Rizza Concetta fu Sebastiano, nubile, dom. a Siracusa, con usuf. vital. a Bianca Maria fu *Giuseppe*, ved. di Rizza Sebastiano, dom. a Siracusa.	Intestata come contro; con usuf. vital. a Bianca Maria fu *Salvatore* ved. ecc. come contro.
»	196309	400 —	Nurisso *Giovanni-Battista* fu Michele, dom. a Gravere (Torino).	Nurisso *Battista* fu Michele, dom. come contro.
3.50 %	527774	21 —	Vogliotti *Maddalena* di Innocenzo, moglie di Micca Arcangelo di Tommaso, dom. a Piazzo (Torino).	Vogliotti *Barbara-Libera-Maddalena* di Innocenzo, moglie, ecc. come contro.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	340398	200 —	*Caiazza* Alfonso fu Salvatore, minore sotto la p. p della madre Petti *Maria-Luigia* fu Andrea ved. *Caiazza*, dom. a Mercato S. Severino (Salerno).	*Caiazzo* Alfonso fu Salvatore, minore sotto la p. p della madre Petti *Luigia* fu Andrea, ved. *Caiazzo*, dom. come contro.
»	365745	440 —	Caiazzo Alfonso fu Salvatore, minore sotto la p p. della madre Petti *Maria-Luigia*, ved. di Caiazzo Salvatore, dom. a Piazza del Galdo (Salerno).	Intestata come la precedente, dom. come contro.
»	445636	305 —	Intestata come la precedente, dom. a Nocera Inferiore (Salerno).	Intestata come la precedente, dom. come contro.
»	451631	130 —	Intestata come la precedente, dom. a Piazza del Galdo Mercato S. Severino (Salerno).	Intestata come la precedente, domic. come contro.
»	79214	50 —	*Caiazza* Alfonso fu Salvatore, minore sotto la p. p. della madre Petti Luigia fu Andrea, ved. di *Caiazza* Salvatore, dom. a Piazza del Galdo frazione del Comune di Mercato S. Severino (Salerno).	*Caiazzo* Alfonso fu Salvatore, minore ecc. come la precedente.
»	335764	150 —	Gallino Martina-Emilia di *Luigi*, moglie di Gallino Adolfo, dom. a Genova, con usuf. vital a Gallino *Luigi* fu Tommaso, dom. a Genova.	Gallino Martina-Emilia di *Giuseppe-Luigi*, moglie ecc. come contro; con usuf. vital. a Gallino *Giuseppe-Luigi* fu Tommaso, dom. a Genova.
3.50 %	562441	70 —	Bellettieri Maria-Carmela di Antonio, nubile, dom. in Anzi (Potenza); con usuf. vital. a a *Saccomando-Rosa* fu Giuseppe, moglie di Bellettieri Antonio, dom. in Anzi (Potenza).	Intestata come contro; con usuf. vital. a *Saccomandi Maria-Rosa* fu Giuseppe, moglie ecc. come contro.
Cons. 5 %	124653	1,000 —	Mannucci Giulia fu *Lorenzo*, minore sotto la p. p. della madre Bovani Ottavia fu Giuseppe, ved. di Mannucci *Lorenzo*, dom. in Livorno.	Mannucci Giulia fu Nullo, minore sotto la p. p. della madre Bovani Ottavia fu Giuseppe, ved. di Mannucci *Nullo*, dom. in Livorno.
» Prest. Naz. 5 %	364002 35970	225 — 50 —	Triverio *Nicoletta* fu Felice, moglie di Dal Pozzo *Emilio*, dom. a Borgofranco d'Ivrea (Torino).	Triverio *Maria-Nicolina-Luigia-Matilde* fu Felice, moglie di Dal Pozzo *Domenico-Emilio o Emilio*, dom. a Borgofranco d'Ivrea (Torino).

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 5 luglio 1930 - Anno VIII.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(4045)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 1.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli del debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 48 — Data: 17 gennaio 1930 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Macerata — Intestazione: Martello avv. Tommaso fu Marco, per conto della Cattedra Dogmatica di S. Severino — Titoli del debito pubblico: al portatore 4 — Rendita: L. 450, consolidato 5 % Littorio, con decorrenza 1° gennaio 1930.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1409 — Data: 21 dicembre 1926 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione: Cova Angela fu Antonio — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 20, consolidato 5 % Polizza combattenti, con decorrenza 1° luglio 1925.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 5 luglio 1930 - Anno VIII.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(4044)

BANCA

Capitale nominale L. 500.000.000

Situazione al 30

			DIFFERENZE con la situazione al 20 giugno 1930 (migliaia di lire)
ATTIVO.			
Oro in cassa . . . . L.		5.207.695.991,61	+ 64
Altre valute auree:			
Crediti su l'estero	L. 3.561.130.744,10		— 1.072
Buoni del tesoro di Stati esteri e biglietti di Banche estere	» 1.332.067.048,56		—
		4.893.197.792,66	— 1.072
Riserva totale . . . . . L.		10.100.893.784,27	— 1.008
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato . . . . »		1.795.848.708,56	—
Cassa . . . . »		403.832.535,81	+ 143.088
Portafoglio su piazze italiane . . . . »		2.890.999.522,59	+ 104.700
Effetti ricevuti per l'incasso . . . . »		6.303.893,16	+ 1.791
Anticipazioni: su titoli dello Stato, titoli garantiti dallo Stato e cartelle fondiarie	L. 1.606.958.293,99		+ 503.893
Anticipazioni: su sete e bozzoli	» 1.906.324,80		+ 682
		1.608.864.618,79	+ 509.575
Titoli dello Stato e garantiti dallo Stato di proprietà della Banca . . . . . L.		1.140.159.431,43	— 295
Conti correnti attivi nel Regno:			
prorogati pagamenti alle stanze di compensazione	L. 230.459.660,88		+ 88.365
altri	» 104.768.950,34		+ 17.319
		335.228.611,22	+ 105.684
Credito di interessi per conto dell'Istituto di liquidazioni . . . . L.		458.634.969,08	—
Azionisti a saldo azioni . . . . »		200.000.000 —	—
Immobili per gli uffici . . . . »		157.155.904,42	+ 2.207
Istituto di liquidazioni . . . . »		739.436.634,87	— 3.571
Partite varie:			
Fondo di dotazione del Credito fondiario	L. 30.000.000 —		—
Impiego della riserva straordinaria patrimoniale	» 32.485.000 —		—
Impiego della riserva speciale azionisti	» 73.781.096,29		—
Impiego fondo pensioni	» 197.600.203,06		— 588
Debitori diversi	» 1.313.385.277,73		— 356.543
		1.647.251.577,08	— 357.131
Spese . . . . L.		94.149.526,62	+ 40.459
L.		21.578.759.717,90	—
Depositi in titoli e valori diversi . . . . »		26.671.724.053,20	+ 1.354.918
L.		48.250.483.771,10	—
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . »		223.021.343,12	+ 11.557
TOTALE GENERALE . . . L.		48.473.505.114,22	—

Saggio normale dello sconto 5 ½ % (dal 19 maggio 1930).

Il vice direttore generale.

(638)

D'ITALIA

Versato L. 300.000.000

giugno 1930 (VIII)

PASSIVO.				DIFFERENZE con la situazione al 20 giugno 1930 (migliaia di lire)
Circolazione dei biglietti	L.		15.846.113.150 —	+ 228.457
Vaglia cambiari e assegni della Banca	»		488.387.704,25	+ 63.241
Depositi in conto corrente fruttifero	»		1.010.170.955,56	— 74.847
Conto corrente del Regio tesoro	»		300.000.000 —	—
Totale partite da coprire	L.		17.644.671.809,81	+ 216.850
Capitale	L.		500.000.000 —	—
Massa di rispetto	»		100.000.000 —	—
Riserva straordinaria patrimoniale	»		32.500.000 —	—
Conti correnti passivi	»		23.374.629,90	+ 5.072
Conto corrente del Regio tesoro, vincolato	»		1.557.376.005,50	+ 309.561
Conto corrente del Regio tesoro (accantonamento per pagamento interessi all'Istituto di liquidazioni)	»		420.000.000 —	+ 20.000
Conto corrente della Cassa Autonoma di Ammortamento del Debito Pubblico	»		30.346.938,84	+ 30.347
Partite varie:				
Riserva speciale azionisti	L.	74.797.611.84		—
Fondo speciale azionisti investito in immobili per gli uffici	»	46.000.000 —		—
Creditori diversi	»	905.039.505,37		— 85.668
			1.025.837.117,21	— 85.668
Rendite	L.		244.653.216,64	+ 49.334
Utili netti dell'esercizio precedente	»		—	—
	L.		21.578.759.717,90	—
Depositanti	»		26.671.724.053,20	+ 1.354.918
	L.		48.250.483.771,10	—
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		223.021.343,12	+ 11.557
TOTALE GENERALE	L.		48.473.505.114,22	—

Rapporto della riserva ai debiti da coprire 57.24 %.

p. *Il ragioniere generale*: RIPETTI.

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso al posto di insegnante di disegno presso la Regia scuola artistico-industriale di Pesaro.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Vista la lettera del Ministero delle finanze n. 106475 del 3 maggio 1930;
Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969;
Visto il R decreto 30 dicembre 1923, n. 3144;
Visto il R. decreto 27 giugno 1929, n. 1047;
Vista la pianta organica della Regia scuola artistico-industriale di Pesaro approvata con decreto Ministeriale 28 marzo 1930, registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 1930, registro 7, foglio 236;
Considerato che si verifica la condizione stabilita dall'art. 2, n. 2, del R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1367;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso pubblico per titoli e per esami al posto d'insegnante di disegno geometrico, ornato ed elementi di figura con l'obbligo della sotto direzione della sezione decorazione pittorica murale nella Regia scuola artistico-industriale di Pesaro.

Art. 2.

L'insegnante prescelto verrà inquadrato quale titolare in prova al grado 10°, gruppo *A*, con lo stipendio ed il supplemento di servizio attivo inerenti al detto grado.

Il medesimo verrà nominato in prova per un periodo di due anni, dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole di apposita ispezione, verrà nominato stabilmente, in conformità però delle norme che disciplineranno il reclutamento di personale allo scadere della proroga delle disposizioni del R. decreto 16 agosto 1926, n. 1387.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, su carta bollata da L. 5, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale per le antichità e belle arti) entro due mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, sotto pena di esclusione dal concorso.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo e dalla data apposta dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi richiami a documenti o titoli, presentati per qualsiasi motivo, ad altra Amministrazione.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo il termine anzidetto, anche se presentate in tempo agli uffici postali. Il Ministro con decreto non motivato e insindacabile può negare l'ammissione al concorso.

Art. 4.

Alle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

a) copia autentica dell'atto di nascita, dal quale risulti che il candidato non ha oltrepassato il 45° anno di età, alla data del presente bando di concorso. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del Tribunale; il personale titolare dei Regi istituti e scuole di istruzione artistica o tecnica, ed i funzionari dello Stato saranno ammessi anche se abbiano oltrepassato il limite di età anzidetto, sempre che abbiano già acquistato il diritto a pensione a carico dello Stato per un periodo di tempo non inferiore alla eccedenza della loro età rispetto al limite di 45 anni;

b) certificato di cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli, anche se mancano della naturalità). La firma dell'ufficiale dello stato civile, che lo rilascia, deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

c) certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficio sanitario del Comune, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalle superiori autorità militari e quella degli altri sanitari dal podestà, la firma del quale, a sua volta, deve essere autenticata dal Prefetto;

d) certificato penale generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario. La firma del cancelliere deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

e) certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto. La firma del podestà deve essere autenticata dal Prefetto;

f) certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di reclutamento, avvertendo che, per coloro che hanno prestato servizio militare deve risultare che hanno servito con fedeltà e onore;

g) diploma di abilitazione all'insegnamento artistico industriale o diploma di abilitazione per l'insegnamento del disegno nelle scuole medie o licenza di un Regio istituto d'arte (in originale o copia autentica);

h) cenno riassuntivo, in carta libera, degli altri studi eventualmente compiuti, della carriera didattica e di quella professionale percorse. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti;

i) elenco in carta libera ed in duplice esemplare dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati colle lettere *b*), *c*) e *d*) debbono essere di data non inferiore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

Sono dispensati dal presentare i documenti, di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*), il personale dei Regi istituti e delle Scuole di istruzione artistica e tecnica, ed i funzionari dello Stato in attività di servizio, nominati tanto gli uni che gli altri con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse, nonchè le loro pubblicazioni.

Sono escluse le opere manoscritte e in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad istituti di istruzione media, o normale, o primaria deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'Istituto, se rilasciato dalla segreteria di un Istituto d'istruzione superiore dal direttore dell'Istituto.

Quelli rilasciati dalle Scuole artistiche o industriali debbono essere firmati dal direttore della Scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per tutti i concorrenti e la classificazione di essi per ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 7.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria ed in caso di rinuncia del primo, ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione o la rinuncia debbono risultare da apposita dichiarazione. Tuttavia se il candidato cui è stato offerto il posto, lascia passare dieci giorni senza dichiarare per iscritto se accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Art. 8.

Per quanto altro non è stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento 3 giugno 1924, n. 969.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 giugno 1930 - Anno VIII

Il Ministro: GIULIANO.

(4114)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.